



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare:

- il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

- il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l'attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto del Ministro sviluppo economico 11 marzo 2008, recante "attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce, tra gli altri, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia in materia di ristrutturazione di edifici esistenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, recante attuazione dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e modifica gli allegati del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di

trasmissione termica debbano essere adeguati ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno che gli incentivi di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 siano riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e valori di trasmissione termica, più stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Ritenuto che, in relazione all'emanazione ai decreti attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e all'esperienza applicativa di questi anni, sia opportuno procedere a una ricalibratura dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi e ad adeguamenti volti al superamento di alcune criticità concernenti l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007;

Ritenuto opportuno tener conto dell'esigenza di contribuire al contenimento dell'immissione di polveri sottili nell'aria dovute all'utilizzo di biomasse combustibili nel riscaldamento di edifici con involucri edilizi di cattiva qualità energetica, come rilevato anche nell'ambito delle azioni individuate con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inerenti per l'attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Ritenuto opportuno, a tal fine, utilizzare un coefficiente correttivo riferito alla quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa, sulla base di valutazioni prudenziali su analoghi coefficienti definiti da norme regionali;

DECRETA

Art. 1

(Aggiornamento dei requisiti tecnici di ammissibilità)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 citato in premessa, (di seguito denominato: decreto 11 marzo 2008), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, al termine del comma, la cifra "1" è sostituita dalla lettera "A";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

" d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmissione (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all'Enea della documentazione prevista all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni."

c) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione del comma 345, dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, e ai sensi di cui all'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell'edificio oggetto della riqualificazione energetica."

d) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del presente decreto, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio, si utilizzano le metodologie di calcolo di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Ai medesimi fini, l'utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio di cui all'allegato G al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 è equivalente all'analogo schema di procedura semplificata riportato all'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009."

e) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni di imposta di cui all'articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3."

f) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 4:

"Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Nei tempi previsti dal comma 1, l'Enea adegua alle disposizioni del presente decreto il proprio sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi

delle detrazioni di imposta di cui al comma 344 e 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 trasmettono la documentazione necessaria."

g) il comma 2, dell'allegato B è sostituito dal seguente:

"2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m^2K)

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		Chiusure apribili e assimilabili (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

(**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi."

IL MINISTRO



Relazione illustrativa allo schema di modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

L'articolo 1, comma 24, lettera a), della medesima legge finanziaria 2008 prevede che, per l'attuazione di quanto disposto al comma 20 dello stesso articolo 1, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1, sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008. A questa delega si è dato riscontro con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008.

Con il provvedimento in oggetto si procede a un aggiornamento di detto decreto, in relazione:

- all'esperienza maturata in questi anni di applicazione delle norme incentivanti la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- allo sviluppo della normativa in materia;
- alla luce di talune segnalazioni pervenute dagli operatori di settore, giudicate fondate e meritevoli di attenzione;
- alle proposte condivise con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al contenimento dell'immissione di polveri sottili nell'aria dovute a un utilizzo eccessivo di biomasse combustibili nel riscaldamento di edifici con involucri edilizi di cattiva qualità energetica, nel quadro dell'attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e delle misure necessarie a far fronte alla procedura di infrazione n. 2194/2008 nei confronti dell'Italia per il superamento dei valori limite di qualità dell'aria per il PM₁₀;
- alla considerazione che la promozione dell'utilizzo delle biomasse combustibili sia da perseguire in un quadro di reale e corretta parità di trattamento con le fonti fossili e con quelle rinnovabili adoperate per i medesimi fini, tenendo conto dei costi energetici che derivano dalla raccolta, lavorazione, confezionamento e trasporto delle biomasse combustibili;

Fermo restando l'obiettivo di favorire il superamento di alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle disposizioni in materia, in un quadro di regole stabili che consolidino la prassi per i cittadini e gli operatori, si propongono le seguenti modificazioni:

Articolo 1, comma 1

Correzione redazionale

Articolo 1, comma 2

Ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, nel caso di utilizzo di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, è stata introdotta una condizione aggiuntiva riguardo la qualità energetica delle chiusure tecniche: finestre, porte, ecc.. Questa ulteriore prescrizione incontra la necessità di un uso della biomassa combustibile in un contesto di qualità energetica minima dell'involucro edilizio. Un

uso razionale e non indiscriminato della biomassa, correttamente considerata fonte rinnovabile, riduce sensibilmente la presenza di polveri sottili nell'aria (vedi anche i dati di inquinamento da PM10 dell'ARPA Lombardia allegati).

Si evidenzia che anche l'eventuale necessità di una contestuale sostituzione di finestre, porte ecc può usufruire degli incentivi fiscali del 55%.

Inoltre, ai fini dell'attività di controllo amministrativo, alla lettera f) del testo proposto sono previste le modalità di dichiarazione inerenti il rispetto dei requisiti.

Articolo 2, comma 1

I valori di trasmittanza minimi ammissibili, applicabili dal 1 gennaio 2010 nel caso di interventi di miglioramento energetico che riguardano pareti esterne, finestre e porte, sono stati rivisti per rimuovere alcune difficoltà applicative e per riequilibrare i valori tra le tecnologie e tra le zone climatiche. In questo contesto sono apparsi troppo stringenti i valori posti per le ristrutturazioni dei pavimenti verso l'esterno anche in relazione alle pareti verticali e alle coperture. Discorso a parte per le chiusure apribili dove le modifiche proposte tengono conto più correttamente delle differenze climatiche e delle grosse superfici vetrate (vetrine) introdotte proprio con il concetto di "Chiusure apribili e assimilabili"

Articolo 3, comma 1

Per le metodologie di calcolo sono proposti riferimenti diretti alle norme oggi vigenti. Nulla cambia per cittadini e operatori che potranno agire in un quadro confermato e di maggior chiarezza.

Articolo 3, comma 3

Al fine di promuovere l'utilizzo delle biomasse combustibili in un contesto paritario con le altre fonti (fossili e rinnovabili) si è introdotto un coefficiente di correzione che mediamente tiene conto della reale rinnovabilità della biomassa combustibile. La proposta di utilizzare un coefficiente 0,3, per valutare la quota di energia primaria da fonte fossile relativa al servizio di climatizzazione invernale attraverso generatori a biomassa, trae origine da una estrapolazione a tutto il territorio nazionale dell'analogo fattore che alcune Regioni e Province autonome hanno già fissato, generalmente per il contenimento del PM₁₀: Lombardia 0,5, Provincia Autonoma di Bolzano 0,5, Provincia autonoma di Trento 0,8 (proposta di delibera).

Nelle more della previsione dell'articolo 17, comma 9, della Direttiva europea 2009/28/CE, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di una proposta per la creazione di un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa diversa dai biocarburanti e dai bio liquidi, la scelta proposta valuta in un 30% il costo energetico fossile medio della fonte biomassa in relazione alla raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto di questo combustibile.

Articolo 4, comma 1

In questa sede si prevede una entrata in vigore differita di 15 giorni, rispetto alla prassi abituale a valle della pubblicazione della G.U., per favorire la chiusura delle opere già avviate e a conferma che le disposizioni in oggetto si applicano esclusivamente alle spese sostenute dopo l'entrata in vigore del provvedimento medesimo.

Articolo 4, comma 2

Questa previsione di adeguamento degli strumenti informatici utilizzati per la presentazione delle domande è relativa a garantire l'operatività del sistema e i relativi controlli.